DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1988

concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE

(88/408/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 85/73/CEE ha previsto norme armonizzate per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari istituiti dal diritto comunitario; che, in particolare, tale direttiva stabilisce che debba essere riscosso un contributo per tali ispezioni e controlli; che occorre fissare a livello comunitario i livelli forfettari dei contributi;

considerando tuttavia che, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 85/73/CEE, è opportuno, in una prima fase, fissare unicamente i livelli dei contributi da riscuotere per le carni degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della suddetta direttiva macellati nel territorio della Comunità, restando applicabili, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, gli articoli 23 e 26 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (2), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (3), a norma delle quali i costi sono a carico degli interessati;

considerando che, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (4), la fissazione del contributo deve tener conto altresì delle spese necessarie per l'esecuzione dei controlli previsti da tale disposizione;

considerando che la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (5) prevede che siano eseguiti controlli a tal fine; che il livello del contributo da fissare dovrebbe tener conto anche delle spese occasionate da detti controlli;

considerando che non è escluso che le operazioni di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio siano effettuate in stabilimenti diversi; che pertanto, in questi casi, le ispezioni e i controlli sanitari, contemplati dal contributo, a norma delle direttive 64/433/CEE (6), 71/118/CEE (7), 85/358/CEE e 86/469/CEE, non vengono effettuati tutti nel macello; che bisogna, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma della direttiva 85/73/CEE, disciplinare tali eccezioni prevedendo una suddivisione proporzionale del livello del contributo in funzione dei vari controlli e delle ispezioni sanitarie da effettuare;

considerando che si deve stabilire il principio che il contributo è a carico della persona per conto della quale sono effettuate le operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio; che pertanto, come regola generale, la totalità del contributo è riscossa al macello; che bisogna tuttavia disciplinare le eccezioni in base al principio sopra menzionato;

considerando che occorre fissare il tasso di cambio da applicare per convertire in moneta nazionale l'importo in ECU del contributo e prevedere una eventuale rivalutazione di tale importo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa gli importi del contributo che devono riscuotere gli Stati membri per le ispezioni ed i controlli sanitari delle carni fresche, previsti nelle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 85/358/CEE e negli articoli 3 e 7 della direttiva 86/469/CEE, nonché le modifiche ed i principi d'applicazione della direttiva 85/73/CEE.

Articolo 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è fissato ai seguenti livelli forfettari:

a) *carni bovine:*
   — bovini adulti: 4,5 ECU/capo,
   — giovani bovini: 2,5 ECU/capo;

(1) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.
(2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(3) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.
(4) GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.
(5) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(7) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

b) *solipedi/equidi:*

4,4 ECU/capo;

c) *suini:*

1,30 ECU/capo;

d) *carni ovine e caprine:* animali di peso carcassa

i) inferiore a 12 kg: 0,175 ECU/capo,

ii) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo,

iii) superiore a 18 kg: 0,5 ECU/capo.

2. Fino al riesame previsto all'articolo 10, gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra veterinari ed ispettori si discostano da quelli della media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari fissati al paragrafo 1 possono derogare a tali importi per eccesso o per difetto fino a raggiungimento dei costi reali d'ispezione.

Gli Stati membri si basano, nel ricorrere alle deroghe previste al primo comma, sui principi contenuti nell'allegato.

In nessun caso l'applicazione delle deroghe di cui al primo comma potrà comportare, per i livelli medi di cui al paragrafo 1, riduzioni superiori al 55 % fino al 31 dicembre 1992 e, a decorrere dal 1° gennaio 1993, superiori al 50 %.

3. In attesa del riesame delle norme d'ispezione previste dalla direttiva 71/118/CEE e non oltre il 31 dicembre 1992, l'importo minimo da riscuotere per l'ispezione delle carni fresche di volatili da cortile è fissato forfettariamente ai livelli seguenti:

— polli e galline da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di scarto: 0,01 ECU/capo;

— altri volatili da cortile giovani da ingrasso di peso carcassa superiore a 2 kg: 0,02 ECU/capo;

— altri volatili da cortile adulti di peso superiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo;

Il paragrafo 2 si applica per analogia.

4. Fino al 31 dicembre 1992, la parte dell'importo del contributo relativa

i) alle spese amministrative è fissata forfettariamente a 0,725 ECU per tonnellata. Tale importo può essere detratto qualora l'esercente dello stabilimento sia la persona fisica e giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e assuma a suo carico le spese amministrative;

ii) alla ricerca dei residui non potrà essere inferiore a 1,35 ECU/tonnellata.

5. Sino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono, partendo dalle cifre fissate all'articolo 2, riscuotere importi espressi in ECU/tonnellata prendendo come base per la conversione il peso medio nazionale delle carcasse macellate, calcolato annualmente.

Articolo 3

1. La parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b) della direttiva 71/118/CEE è fissata forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 si aggiunge agli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. L'articolo 2, paragrafi 2 e 5 si applica per analogia.

4. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nel macello da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 50 % sugli importi previsti al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo reale necessario per il controllo o l'ispezione di entrata e di uscita delle carni immagazzinate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera c) della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 5

1. L'importo di cui all'articolo 2 si sostituisce a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dall'autorità nazionale, regionale o comunale degli Stati membri per le ispezioni e i controlli delle carni fresche di cui all'articolo 1 e loro certificazione. Tuttavia, sino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere le spese di registrazione dei macelli riconosciuti, conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE.

2. A richiesta della Commissione e nell'ipotesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 gli Stati membri devono essere in grado di giustificare le modalità di calcolo, in particolare i costi salariali.

Nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE la Commissione può, in particolare mediante controlli sul rispetto dei requisiti dei capitoli V, VI e VII, verificare per campione e senza preavviso, se la concessione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della presente decisione comprometta l'effettiva applicazione delle norme per le ispezioni previste da detta direttiva.

Articolo 6

1. Il contributo è a carico della persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio.

2. L'importo totale del contributo, che comprende gli importi previsti dagli articoli 2 e 3, è in linea di massima riscosso nella sede del macello. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 4 non siano soddisfatte, gli importi previsti dagli articoli 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, presso il macello, il laboratorio di sezionamento e il deposito frigorifero.

Articolo 7

L'applicazione agli Stati membri o agli stabilimenti, in particolare in caso di ricorso alla deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, delle regole di calcolo fissate dalla presente decisione viene verificata al momento dei controlli previsti dall'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 8

L'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni importate dai paesi terzi verrà deciso dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, dopo l'istituzione dell'ispezione comunitaria per i posti di frontiera previsti dall'articolo 27 della direttiva 72/462/CEE.

Le decisioni di cui al primo comma dovranno essere adottate anteriormente al 1° ottobre 1989.

Articolo 9

Il tasso da adottare per la trasformazione in moneta nazionale degli importi in ECU previsti dalla presente decisione è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Articolo 10

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può procedere ogni anno al riesame della parte del contributo relativa alla ricerca dei residui per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei programmi di cui all'articolo 4 della direttiva 86/469/CEE.

2. Anterioremente al 1° aprile 1989, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla possibile attribuzione di taluni compiti di ispezione ad ispettori ausiliari non veterinari, sulle loro mansioni e qualifiche, nonché sul rapporto medio da prevedere tra veterinari e non veterinari per assicurare una soddisfacente ispezione delle carni.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, anteriormente al 1° ottobre 1989, sulle proposte della Commissione basate su detta relazione.

Anteriormente a questa data e secondo la medesima procedura, il Consiglio adotta nuove norme in materia di ispezione sanitaria ante e post mortem per le carni fresche di volatili da cortile.

3. Per tener conto dell'esperienza acquisita, anteriormente al 1° gennaio 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione, corredata eventualmente di opportune proposte, sull'evoluzione del costo delle ispezioni e dei controlli sanitari nella Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su queste proposte, stabilisce secondo la medesima procedura, anteriormente al 1° aprile 1992, il livelli del contributo da riscuotere a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 11

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente decisione al più tardi il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE

ALLEGATO

ELEMENTI DI VARIAZIONE RISPETTO ALLA MEDIA COMUNITARIA

1. **Riduzioni**

Gli Stati membri possono diminuire il livello forfettario di riferimento del contributo in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2:

a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente importanti;

b) per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

— il numero minimo di macellazioni deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,

— il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,

— lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,

— non devono esserci tempi di attesa od altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,

— deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso o lo stato di salute.

2. **Maggiorazioni**

Gli Stati membri possono ricorrere ad un aumento del livello forfettario di riferimento del contributo in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 per coprire costi maggiori.

A titolo di esempio le condizioni da soddisfare a tale scopo possono essere:

— maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,

— maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,

— frequenti ritardi nell'esecuzione delle macellazioni, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,

— maggiore spese causate da particolari durate del trasporto,

— maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,

— frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni necessarie di pulizia e disinfezione,

— esecuzione delle ispezioni dei capi destinati ad essere macellati e delle carni su richiesta del soggetto al contributo, al di fuori dei periodi di ispezione stabiliti.

L'ammontare dei supplementi al livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire.